



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 03/05/2019

FATTO

In data 3/11/2004, il ricorrente stipulava un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di 120 quote della sua retribuzione mensile.

Alla scadenza della 72^a rata, procedeva all'estinzione anticipata del detto finanziamento, sulla base di apposito conteggio estintivo del novembre 2010.

Con ricorso del 28/2/2018, il ricorrente, assistito da una società di consulenza cui ha conferito procura, si è rivolto a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario convenuto gli rimborsi, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, l'importo complessivo di euro 1.673,97 a titolo di oneri finanziari e assicurativi pagati ma non maturati a seguito dell'anticipata estinzione. Ha chiesto, altresì, di condannare l'intermediario convenuto al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per l'asserita scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie, nonché al pagamento delle spese di assistenza difensiva nella misura di euro 200,00.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che siano disposte le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento e sull'eventuale superamento dei tassi d'interesse e che, all'esito, siano adottati i consequenziali necessari provvedimenti e sia disposto il risarcimento del danno in via equitativa.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto alle avverse pretese, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile per mancanza del preventivo reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo la resistente ha tenuto ad evidenziare che il presunto reclamo, che il procuratore ricorrente aveva inserito tra gli allegati del suo ricorso, non le era in realtà mai pervenuto.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente è, ad avviso di questo Collegio, fondata e, perciò, meritevole di accoglimento.

Invero le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono espressamente che *"Il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. (...) Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (...) Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo."* (cfr. Sez. VI, par. 1, delle predette Disposizioni).

La ratio della sopra richiamata Disposizione è quella di consentire la possibilità di prevenire l'insorgere della controversia, componendola prima dell'instaurazione del procedimento innanzi all'ABF, assicurando, in tal modo, un più efficiente funzionamento del previsto sistema di definizione stragiudiziale di situazioni contenziose.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, la necessaria presentazione del reclamo preventivo configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF, la cui mancanza, può essere rilevata anche d'ufficio dal Collegio (cfr. in tal senso ex plurimis decisione n. 5304/2017 del Collegio di Coordinamento e decisione n. 1636/2017 del Collegio di Roma).

E' da aggiungersi che, alla stregua dei principi generali in tema di onere della prova, spetta alla parte istante provare che la superiore necessaria condizione di procedibilità sia stata pienamente rispettata.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto, unitamente al suo ricorso, una copia in formato Word di una nota della sua procuratrice speciale, datata 13/3/2017, astrattamente qualificabile come reclamo, che la resistente nega, tuttavia, di aver mai ricevuto.

Ed, in effetti, questo Collegio deve rilevare, che nella produzione del ricorrente non vi è alcuna prova che la predetta nota del 13/3/2017 sia stata effettivamente inviata all'intermediario resistente e da quest'ultimo ricevuta.

Sostanzandosi il reclamo in una comunicazione di natura recettizia che può spiegare i propri effetti (sostanziali e procedurali) solo alla condizione che le contestazioni in essa mosse giungano a conoscenza del loro destinatario e non risultando, nel caso di specie, dimostrato, a fronte delle contestazioni sollevate sul punto dalla resistente, che il necessario preventivo reclamo sia pervenuto a conoscenza dell'intermediario, il Collegio non può che ritenerne la relativa carenza e, per tale ragione, dichiarare il ricorso in esame inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI